

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

e dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 1414)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1996*

**Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310,
recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro
«La Fenice» di Venezia, nonchè per l'evento disastroso
verificatosi a Napoli-Secondigliano**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e 4 aprile 1996, n. 189.

Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1996.

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro «La Fenice» di Venezia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I.

Articolo 1.

(Interventi per la ricostruzione del teatro «La Fenice»)

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice», nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da

iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro «La Fenice» e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Acquisizione di contributi privati e pubblici)

1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice». Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II.

Articolo 3.

(Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano)

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Interventi a favore delle persone danneggiate)

1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - VELTRONI - DI
PIETRO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

